

contenuto nell'art. 65, comma II CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17). Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex artt. 27, comma II, in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento;

con riferimento alle cause del sovraindebitamento, dal ricorso e dalla relazione particolareggiata dell'OCC si evince che il debito trae origine dalle conseguenze economiche e patrimoniali connesse alle vicende giudiziarie penali che hanno interessato il marito della ricorrente. A seguito di tali eventi, la sig.ra Galeazzo si è trovata a dover far fronte, con le sole proprie risorse, agli impegni economici precedentemente assunti quando il tenore di vita era sostenuto dai redditi, allora floridi, del coniuge. A seguito delle mutate condizioni economiche, la ricorrente non è più riuscita ad adempiere ai finanziamenti contratti congiuntamente al coniuge in un periodo in cui tali operazioni risultavano compatibili con le complessive disponibilità economiche del nucleo;

non risultano pendenti domande di accesso alla procedura di cui al Titolo IV CCII;



la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:

- dichiarazione dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b) CCII);

sulla base di quanto accertato dal Gestore, risulta che la ricorrente svolge attività lavorativa subordinata quale impiegata amministrativa presso la società GRS GROUP S.r.l., percependo un reddito netto mensile di circa 1.522,00 euro, comprensivo di tredicesima e quattordicesima e calcolato su 12 mensilità, che si riduce a circa 1.195,00 euro a seguito di pignoramento presso terzi disposto dal Tribunale di Parma (v. doc. 21 allegato al ricorso introduttivo, buste paga da luglio 2005 a novembre 2025). La sig.ra Galeazzo è proprietaria, nella misura del 50%,



di un bene immobile sito in Parma, Stradello Manzi Alberto n. 2, già oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 64/2019 R.G., Es. Imm., originariamente pendente avanti al Tribunale di Parma. Dalla ricostruzione operata dal Gestore della Crisi, nonché alla luce della documentazione allegata alla relazione, risulta che il Tribunale di Parma ha dichiarato l'estinzione della predetta procedura esecutiva, in ragione della ritenuta prevalenza della confisca per equivalente ex art. 12 bis D.lgs 74/2000, gravante sulla quota del bene di titolarità del coniuge della ricorrente, Michele Gallo (v. doc. 11 allegato al ricorso introduttivo). Il creditore ipotecario precedente ha parallelamente introdotto un incidente d'esecuzione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che ha avuto esito favorevole, in quanto l'ipoteca sul bene era stata iscritta prima del sequestro, con conseguente facoltà del creditore ipotecario di introdurre nuova procedura esecutiva sul bene (v. doc. 12 allegato al ricorso introduttivo). Dalla relazione di stima redatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 64/2019 R.G.E. risulta attribuito al predetto cespite un valore complessivo pari ad euro 65.000,00 (v. doc. 10 allegato al ricorso introduttivo), con conseguente determinazione del valore della quota di pertinenza della ricorrente in euro 32.500,00.

Quanto agli ulteriori profili patrimoniali, la ricorrente non risulta proprietaria di beni mobili registrati (v all. 19 alla relazione particolareggiata), né titolare di crediti diversi da quelli derivanti da rapporti di lavoro dipendente, fatta eccezione per il saldo attivo di un rapporto di conto corrente bancario acceso presso CREDEM, contraddistinto dal n. 010/0001840 (pari ad euro 13,51 al 31.3.2025, v. doc. 22 allegato al ricorso). A fronte di un passivo indicativamente stimato dalla ricorrente e dal Gestore in euro 305.027,35, comprensivo delle spese di procedura (v. all. 21 relazione del Gestore), l'attivo destinato all'acquisizione risulta costituito, da un lato, dal ricavato della vendita della quota di spettanza della ricorrente



dell'immobile sopra indicato, e, dall'altro, dall'apporto mensile di una quota del suo reddito, al netto delle spese necessarie per il suo mantenimento;

ritenuto che:

il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCI, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, in quanto destinati al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal contratto di locazione regolarmente registrato in data 19 gennaio 2023 (v. doc. 7 allegato al ricorso) e dal certificato storico di residenza, attestante il trasferimento della residenza far data dal 5 aprile 2023 (v. doc. 35 allegato alla documentazione integrativa del 17.03.2026), emerge che la ricorrente abbia da tempo cessato di convivere con il marito, che è rimasto a vivere presso l'immobile in proprietà. Ne consegue che, pur in assenza di un provvedimento di separazione legale, i coniugi risultano di fatto residenti in luoghi distinti e, dalla documentazione bancaria prodotta, non emergono contribuzioni economiche da parte del marito. Alla luce di quanto esposto, ai fini della presente procedura si terrà in considerazione esclusivamente il reddito da lavoro della ricorrente, ritenendosi, conseguentemente, che il nucleo familiare sia composto dalla sola ricorrente. Tanto premesso, il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale – in euro 1.239,00 mensili, al netto delle imposte (v. pagina 9 relazione del Gestore). Quanto eccede tale somma dovrà essere versato al Liquidatore. Deve al riguardo precisarsi che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento, etc; non appare



revocabile in dubbio che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale, una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); deve essere ordinata la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio percepito dalla ricorrente, tenuto conto che alla liquidazione controllata si applica la previsione di cui all'art. 150 CCII, richiamato dalla previsione di cui all'art. 270, comma 5, CCII;

considerato che:

quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo di cui agli artt. 272 e 282 CCII, come modificati dal D.lgs. 136/24, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare. Il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione dalla sovrapposibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I



CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, in armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI CCII in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria deve proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva (art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione. In ogni caso, la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve rispettare il principio di ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213, comma V, CCII. Nel caso in cui non venga invece concessa l'esdebitazione, la procedura può continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità o altri beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia acquisito attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata della procedura;

il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione di quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui si provvederà alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione; 2) ad aggiornare il predetto



programma di liquidazione qualora l'esdebitazione non venga concessa, indicando la durata della prosecuzione dell'apprensione di quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre del rispetto della ragionevole durata della procedura;

ritenuto che:

la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;

possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;

il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;

il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ("L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000") dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;



si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Anna Galeazzo, C.F. GLZNNA80S50G786J;

NOMINA

Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;

CONFERMA

nelle funzioni di Liquidatore l'Avv. Simone Milioli, già nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCI;

ASSEGNA

ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE



dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente, fino al limite complessivo, di 1.239,00 euro mensili al netto delle eventuali imposte, riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

il disposto dell'art 268 comma V CCI: "il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile";

PRECISA

che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;

RICHIAMA

in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante



la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”, dovendosi quindi ordinare la sospensione del pignoramento di 1/5 dello stipendio della ricorrente;

DISPONE

che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere ai fini di cui all'art. 282 CCI; -



provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 01/04/2026

La Giudice rel.

Dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

